



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 Oggetto del Regolamento
- 2 Gestione del servizio
- 3 Funzionario responsabile
- 4 Oggetto della tassa
- 5 Soggetti attivi e passivi

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- 6 Domanda di concessione
- 7 Rimborso di spese
- 8 Deposito cauzionale
- 9 Autorizzazione
- 10 Disciplinare
- 11 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi
- 12 Revoca delle concessioni
- 13 Decadenza delle concessioni
- 14 Sospensione delle concessioni
- 15 Norme per la esecuzione dei lavori
- 16 Occupazioni abusive
- 17 Passi carrabili – Accessi

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 18 Denuncia e versamento della tassa
- 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

- 20 Tariffe
- 21 Suddivisione del territorio comunale
- 22 Distributori di carburante e di tabacchi
- 23 Esenzioni

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- 24 Contenzioso
- 25 Sanzioni
- 26 Rinvio ad altre disposizioni
- 27 Pubblicità del regolamento
- 28 Variazioni del regolamento
- 29 Entrata in vigore

NOTE

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, N.507, così come previsto dall'art.4, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 Del D.Lgs. 15 novembre 1993, N.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART.3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.4
OGGETTO DELLA TASSA
(Art.38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, N.507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART.5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art.39 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE
OCCUPAZIONI**

ART.6
DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi in carta legale dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che gli uffici competenti riterranno di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni. Trascorso il periodo di giorni 30 senza richieste che interrompano i termini la domanda si intende accolta.

ART.7
RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO STAMPATI	SPESE	DIRITTI ISTRUTTORIA	DI	DIRITTI SOPRALLUOGO	DI	TOTALE
OCCUPAZIONE PERMANENTE	10.000		10.000		30.000		50.000
PASSI CARRABILI	10.000		10.000		10.000		30.000
OCCUPAZIONE TEMPORANEA	2.500		2.500		5.000		10.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.8
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. Nel caso di manomissione del suolo pubblico la richiesta dell'occupazione potrà contenere anche la domanda di manomissione stessa. Nei casi di cui al 2° comma dell'art.8 e al 2° comma dell'art.11 le rispettive autorizzazioni di manomissione del suolo e delle manifestazioni conterranno e sostituiranno l'atto autorizzativo di occupazione del suolo o del sottosuolo.

ART. 9
AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti manufatti nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore anche non consecutive se le stesse non costituiscono intralcio o pericolo per la circolazione l'atto di concessione è sostituito da presa d'atto dei responsabili degli uffici competenti che potranno a loro discrezione imporre particolari condizioni e cautele.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, e salvo il caso di cui al precedente comma 3 ed il caso di occupazione di sottosuolo saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

5. Le concessioni di suolo pubblico permanenti verranno rilasciate sentita sempre la Commissione Edilizia.

ART.10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:
limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- a) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - b) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - c) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - e) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - f) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI-DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. Nel caso di occupazioni nell'ambito di spettacoli o trattenimenti pubblici organizzati dalle associazioni di cui all'art.62 dello statuto comunale o da partiti politici, la richiesta dell'occupazione potrà essere contenuta nella domanda stessa per il rilascio delle licenze di cui

sopra ed in tal caso non sarà formalmente rilasciato alcun atto ma sarà considerata parte della documentazione interna da acquisirsi in fase di istruttoria direttamente dall'Ufficio di polizia amministrativa.

3. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.12

REVOCA DELLE CONCESSIONI (ART.41 del D.Lgs 15 novembre 1993, N.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta se del caso, da una perizia tecnica;
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della presa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca per necessità è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART.13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio della Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

ART.14
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
In via d'urgenza e per gravi motivi, l'ordine potrà essere impartito dai responsabili degli uffici tecnico comunale o di polizia municipale.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART.15.
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione;
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni), della L.24.11.1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n.285 (e successive modificazioni).

ART.17
PASSI CARRABILI -ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art.44, commi da 4 a 11 del D.IGS. 15 NOVEMBRE 1993, n.507.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART.18
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(ART.50 del D.lgs. 15.11.1993 N.507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (ART.51 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507)

- 1) L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione,
- 2) L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi legali liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4) Nel caso in cui la tassa risulta totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.
- 6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accettato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

ART.20 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.21 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (ART.42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART.22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (Art.49 DEL D.LGS.. 15 novembre 1993, N.507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART.23 ESENZIONI (Art.49 del D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n.507)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, N.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, N.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

ART.25 SANZIONI (Art.53 del D.LGS. 15 novembre 1993, n.507)

- 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art.26
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.27
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, N.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.28
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2001 (ART.56, comma 2, del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507).

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota al Par. 4:

- I comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti inseriranno il comma 5 che potrà essere così formulato:
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del comune.

Area con linee puntate per la scrittura delle aggiunte, variazioni e note.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Codice Civile, approvato con R.D. 18 marzo 1942, n. 262.

Art. 823 - Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico (c.c. 822, 825), sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (c.c. 1145), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nav. 30, 700).
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (c.c. 948-951) e del possesso (c.c. 1168-1172) regolati dal presente codice.

Nota all'art. 44

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 44 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

	Classi di comuni	
	Minima per mq.	Massima per mq.
	lire	lire
Classe I	85.000	127.000
Classe II	68.000	102.000
Classe III	54.000	81.000
Classe IV	43.000	64.000
Classe V	34.000	51.000

b) occupazioni del suolo provinciale:

minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), può essere ridotta fino ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e ceda la superficie sottratta all'uso pubblico.
8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito certificato di autorizzazione, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.
9. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.
11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a ventisei annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Notai Part. 19

- Il D.P.R. n. 43/1988, *reca: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.*

- *Codice Civile.*

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Area con linee puntate per le aggiunte, variazioni e note.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 58 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.
2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.
4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per la annualità fino al 1994.
6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreché il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
8. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'onere, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.
9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalità dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.
11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.
- 11-bis (comma aggiunto con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993) Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune o Provincia per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50 per cento.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 DIC. 2000
Con atto n. 47.....;
- 2) E' stato pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 21 DIC. 2000 al - 4 GEN. 2001
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO) nella
seduta del 03/01/2001 n. 4789.....
- 4) E' stato affisso all'albo pretorio comunale, dal 24/01/01 al 08/02/01 per 15 giorni
consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il 01 gennaio 2001 (art.56, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507),
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt.35, comma
2 e 57 DEL d.Lgs. 15 novembre 1993, N.507 con lettera n. 5027 in data 13.02.2001

Data 13.02.2001



 IL SEGRETARIO COMUNALE

Provincia di Torino

COMUNE DI VILLAR PELLICE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: Approvazione modifica agli articoli 9 comma 5 e 21 comma 1 del Regolamento Comunale
Per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'anno duemilasei addì otto del mese di febbraio, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i signori:

FRACHE Bruna in Pividori
CATALIN Gianni
GARNIER Lilia in Catalin
VAROLI Luca
PASCAL Roberto
GEYMONAT Danilo
BERTIN Jean Pierre

BAROLIN Valerio
AYASSOT Desi in Catalin
BONJOUR Giovanni
PELLIGRA Antonina in Guerrieri
RICCA Fabrizio
DAVIT Marco

Dei suddetti consiglieri sono assenti i signori:

PASCAL ROBERTO, BONJOUR GIOVANNI, IL SINDACO (FRACHE BRUNA).

Assume la presidenza CATALIN GIANNI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig.ra Rosa Maria Dott.ssa SALERNO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione modifica agli articoli 9 comma 5 e 21 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Vista la delibera n. 47 di C/C del 20.12.2000 di approvazione regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;

Vista la necessità di graduare a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione di suolo pubblico, il territorio comunale sarà classificato in zone;

Considerato la morfologia del territorio, si ritiene opportuno suddividerlo in due zone omogenee evidenziate in dettaglio nella planimetria allegata. In particolare rientrano nella I° zona il centro abitato, le borgate e il parco Flissia e nella II° zona la parte residuale;

Vista la necessità di modificare l'art. 9 comma 5, il quale prevede che le concessioni di suolo pubblico permanenti vengano rilasciate sempre dalla Commissione Edilizia;

Ritenuto opportuno, per snellire l'iter del procedimento, richiedere il nulla osta per il rilascio delle Concessioni di cui sopra, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico anziché alla Commissione Edilizia;

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.97 comma 2 del D.LGS 267/2000,

Con voti favorevoli dieci espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la modifica all'articolo 9 comma 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione Spazi ed aree pubbliche, la quale prevede il rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti previo nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico anziché della Commissione Edilizia.

Di approvare la modifica all'art. 21 comma 1 del Regolamento TOSAP che risulterà essere il seguente:

ART. 21.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE . (ART.42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, N.507).

1. Ai fini della graduazione della tassa il territorio è classificato in 2 zone omogenee evidenziate nella planimetria allegata al presente Regolamento.

Zona 1 (centro abitato, borgate sparse, Parco Flissia) delimitata sulla planimetria da una linea di colore rosso. Parte residuale del territorio (zona 2) esterna alla linea rossa.